

28 ottobre 2019 11:44

## Seggiolini auto con allarme antiabbandono obbligatori per bambini fino a 4 anni

di [Rita Sabelli](#)



**Attenzione! Aggiornamento del 30/12/2019:** L'obbligo di dotare in vigore del decreto ministeriale regolatore. Tuttavia, per consentire da parte dei produttori, il decreto fiscale di fine 2019 (dl 124/2019) sanziona a carico di chi non si regolarizza (da euro 83 a euro 333).

La legge 117/2018 è intervenuta sul codice della strada, sull'art.172, introducendo l'obbligo di utilizzare un dispositivo di allarme antiabbandono sui seggiolini per i bambini trasportati in auto. L'obbligo riguarda i conducenti di veicoli delle categorie M1, N1, N2 e N3 (tutti quelli destinati al trasporto di persone) immatricolati in Italia -o immatricolati all'estero e condotti da residenti in Italia- che trasportano bambini di età inferiore a 4 anni.

I dispositivi devono possedere determinate caratteristiche fissate da un decreto ministeriale giunto (in ritardo) in Ottobre, sia in termini tecnico-costruttivi, sia in termini di funzionalità (1).

Innanzitutto la conformità alle normative europee in materia di sicurezza del prodotto e alle prescrizioni che riguardano la compatibilità elettromagnetica, la marcatura CE, la dotazione di sistemi elettronici intelligenti e di sensori, la segnalazione dei livelli di carica rimanente (se a batteria), tutte caratteristiche che devono essere "certificate" dai produttori tramite rilascio di una dichiarazione di conformità redatta su modello allegato al decreto.

### **Riguardo alla funzionalità, che essenzialmente consiste nella segnalazione dell'abbandono del bambino mediante segnali al conducente, il dispositivo:**

- deve attivarsi automaticamente ad ogni utilizzo, senza ulteriori azioni da parte del conducente;
- deve dare un segnale di conferma al conducente nel momento della propria attivazione;
- in caso di allarme, deve attirare SUBITO l'attenzione del conducente attraverso segnali visivi, acustici o aptici (del tatto), percepibili dentro o fuori dall'auto;
- deve poter attivare un sistema di comunicazione automatica per l'invio, tramite reti mobili senza fili, di messaggi o chiamate ad almeno TRE diversi numeri di telefono.

### **Le tipologie che i conducenti possono scegliere sono tre:**

- integrato all'origine nel sistema di ritenuta (quindi facente parte di un seggiolino nuovo);
- dotazione di base od optional del veicolo, compresi nel fascicolo di omologazione (quindi fornito insieme all'auto nuova);
- indipendente sia dal sistema di ritenuta che dal veicolo (un dispositivo da applicare al seggiolino già posseduto).

**Per gli acquisti effettuati negli anni 2019 e 2020 saranno anche introdotte delle agevolazioni**, sotto forma di contributi di 30 euro per ogni acquisto, con fondi dedicati di 15,1 milioni di euro per il 2019 e di 1 milione di euro per il 2020. Per la loro fruizione si attende un decreto attuativo (2).

**Due parole infine sull'entrata in vigore dell'obbligo.** La Legge 117/2018 aveva previsto che l'obbligo dovesse attivarsi decorsi 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto attuativo -che doveva arrivare nel Dicembre 2018- ed aveva anche indicato come termine ultimo il 1 Luglio 2019. Ma il decreto è arrivato in ritardo, ben oltre

Luglio 2019, e quindi ad oggi sorgono dubbi sull'applicabilità del differimento di 120 giorni alla sua data di entrata in vigore, il 7/11/2019, che porterebbe **al 6 marzo 2020**. Ma in effetti il 7/11/2019 sarebbe un termine inadeguato, troppo vicino per consentire la produzione e l'immissione sul mercato dei dispositivi conformi. Gli stessi dubbi, di conseguenza, sull'applicabilità delle sanzioni (variabili da € 83 a € 333 con decurtazione di 5 punti dalla patente). Anche il Consiglio di Stato, con parere del 26/9/2019, ([http://www.dirittoegiustizia.it/allegati/16/0000086125/Consiglio di Stato sez Consultiva per gli Atti Normativi p arere n 2526 19 depositato il 27 settembre.html](http://www.dirittoegiustizia.it/allegati/16/0000086125/Consiglio_di_Stato_sez_Consultiva_per_gli_Atti_Normativi_p_arere_n_2526_19_depositato_il_27_settembre.html)) è intervenuto su questo punto rilevando le criticità delle tempistiche e invitando il legislatore a spostare il termine ultimo di applicazione. Solo questioni formali e burocratiche? Forse, **ma noi ci auguriamo che l'invito venga accolto e che sia fatta chiarezza**.

Consigliamo pertanto agli interessati, considerando anche che sul mercato già esistono dei dispositivi di allarme, di muoversi il prima possibile ma con cautela, in particolare a scegliere con attenzione **verificando la documentazione allegata al prodotto e la dichiarazione di conformità, che deve riferirsi al Dm 122 del 2/10/2019, secondo il modello contenuto nel decreto stesso all'allegato B.**

(1) [Decreto Min.infrastrutture e trasporti 2/10/2019](#) in vigore dal 7/11/2019

(2) *Legge 145/2018 art.1 comma 296 (fondi per gli incentivi) e DI 124/2019 art.52*

*Altre norme utili:*

- *Circolare del 6/11/2019 del Ministero trasporti sull'entrata in vigore*

- *DI 124/2019 convertito nella Legge 157/2019 art.52 sull'applicazione delle sanzioni*